



STATUTO

In vigore dal 1 gennaio 2015

STATUTO

DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

(approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 9 dicembre 2014)

In vigore dal 01.01.2015

Indice

1. NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE
 2. FINALITA'
 3. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE
 4. SOCI
 5. PATRIMONIO
 6. ORGANI
 7. PRESIDENTE
 8. CONSIGLIO DI INDIRIZZO: COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO
 9. CONSIGLIO DI INDIRIZZO: FUNZIONI
 10. SOVRINTENDENTE
 11. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 12. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
 13. LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
 14. NORMA DI RINVIO
 15. ENTRATA IN VIGORE
- Norma Transitoria

1. NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. La “FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE” è una fondazione di diritto privato.

1.2. La Fondazione ha sede in Trieste, in Riva Tre Novembre n. 1, presso il Teatro Giuseppe Verdi, ed ha durata illimitata.

1.3. La Fondazione, costituita come Fondazione Teatro Lirico Comunale Giuseppe Verdi di Trieste in forza dell'art. 1, c. 1° del D.L. 24 novembre 2000 n. 345, convertito nella L. 26 gennaio 2001 n. 6, mediante trasformazione dell' “Ente Autonomo Teatro Comunale Giuseppe Verdi” di Trieste, e denominata Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste a partire dal 24 marzo 2007, è attualmente disciplinata, oltre che dal medesimo D.L. nel testo ora vigente, dal D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e successive integrazioni e modificazioni ed altresì dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito nella L. 7 ottobre 2013 n. 112, nonché dal presente Statuto.

1.4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome e della sua immagine, nonché della denominazione storica e delle denominazioni delle manifestazioni da essa organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità. La Fondazione è inoltre titolare del marchio depositato: “Festival Internazionale dell'Operetta”.

2. FINALITA'

2.1. La Fondazione persegue come fine la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, l'educazione musicale della collettività e, per quanto di competenza, la formazione professionale dei quadri artistici.

2.2. Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione provvede direttamente alla gestione del Teatro Giuseppe Verdi di proprietà del Comune di Trieste e ad essa per legge affidato, conservandone il patrimonio storico-culturale; dispone della "Sala Tripcovich", ora intitolata a "Raffaello de Banfield", e realizza, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici e di operetta, di balletto e concerti.

2.3. La Fondazione proseguirà l'attività di produzione di allestimenti scenografici e di costumi come nella tradizione del Teatro.

2.4. La Fondazione assume tra i propri fini la programmazione del "Festival Internazionale dell'Operetta", l'organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, di manifestazioni in altre sedi teatrali della Regione ed altresì la diffusione a livello internazionale della cultura musicale, anche tra le minoranze di lingua italiana in Slovenia e Croazia.

2.5. La Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività utile ai propri fini istituzionali.

2.6. La Fondazione non persegue fine di lucro ma può svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie, ivi compresa la realizzazione e la cessione di allestimenti scenici a terzi, nonché ogni altra utilizzazione economica dei beni propri.

2.7. La Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

3. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

3.1. La Fondazione nel perseguire senza scopo di lucro - e quindi con divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali - la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività, assicura, tra l'altro:

a) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione in Italia e all'estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale, d'opera e/o d'operetta, attività concertistiche, liriche e di balletto;

b) la gestione del Teatro Giuseppe Verdi e delle altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione della propria attività o di eventi rientranti nella medesima;

c) il rispetto degli obblighi per il mantenimento dei diritti alla percezione dei contributi pubblici, quali l'inserimento di opere di compositori nazionali nei programmi annuali d'attività artistica, la promozione, anche mediante incentivi, della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, nonché la promozione dell'accesso al teatro da parte di studenti e categorie disagiate ed altresì il coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici e costumi, anche a scopi commerciali;

e) la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e delle figure organizzative, nonché la valorizzazione delle professionalità acquisite.

La Fondazione, compatibilmente con le risorse disponibili, si ripropone inoltre di effettuare:

f) la realizzazione del Festival Internazionale dell'Operetta;

g) la realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video, nonché la diffusione radiotelevisiva della propria attività e relativa commercializzazione, in vista della riproduzione o diffusione in forma integrale o ridotta, con mezzi tecnici di tutti i formati e di tutti i tipi;

h) la gestione di corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale;

i) la collaborazione con soggetti, italiani o stranieri, operanti in ambito teatrale o musicale, per la formazione di musicisti e figure professionali del settore, l'accrescimento delle esperienze professionali del personale, anche attraverso lo scambio di personale o l'organizzazione di stages;

j) la promozione di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica;

k) la promozione di iniziative rivolte alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla incentivazione della presenza alle rappresentazioni da parte dei giovani, degli studenti e delle categorie disagiate;

l) l'attuazione e la promozione di programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione musicale e culturale dei giovani, anche collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati;

m) la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, della ricerca storico-artistica e scientifica in campo musicale;

n) la promozione e organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, accessorie all'attività istituzionale della Fondazione, nell'ambito della cultura musicale e lo svolgimento di qualunque altra attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della musica;

o) la promozione di collaborazione e di stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;

p) l'adesione, la collaborazione e la stipula di convenzioni con soggetti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo a quello della Fondazione o comunque connesso ad esso e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte e dello spettacolo;

q) il compimento di ogni attività connessa agli scopi istituzionali.

3.2. Nel perseguimento dei propri fini, la Fondazione valorizzerà ogni possibile e utile forma di collaborazione con altre Fondazioni Liriche, nonché con soggetti pubblici, al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, sì da conseguire possibili economie e/o di consentire l'incremento della capacità produttiva e dell'offerta artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale o altro) e gestionale.

3.3. La Fondazione, compatibilmente con i propri fini istituzionali, potrà partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio o da altra struttura cui la Fondazione partecipa. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie, nonché svolgere attività commerciali solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento dei fini indicati al precedente articolo 2.

3.4. La Fondazione potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da soggetti pubblici o privati da destinarsi ai propri fini istituzionali; potrà accettare erogazioni liberali con vincolo di destinazione solo qualora tale destinazione risulti compatibile con i fini istituzionali della Fondazione o sia ad essi preordinata.

3.5. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di economicità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, coordinando le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

4. SOCI

4.1. Sono "Soci Fondatori" della Fondazione lo Stato italiano, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste.

4.2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, la Fondazione, coerentemente con le previsioni dell'art. 11 c. 15, lett. b), del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito nella L. 7 ottobre 2013 n. 112, prevede anche la partecipazione di ulteriori soggetti (da intendersi quali soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che non siano Soci Fondatori) che contribuiscano mediante propri apporti alla gestione e al patrimonio della Fondazione in misura pari o superiore al tre per cento (3%) del Fondo di Dotazione quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o alle maggiori quote stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

4.3. I soggetti che abbiano i requisiti di cui al punto 4.2 e che risultino ancora contribuire con apporti al patrimonio e/o alla gestione non inferiori alle quote minime stabilite di cui successivo al punto 4.4, con impegno almeno biennale alla data del 31 dicembre di ogni anno, assumono la qualifica di "Soci Privati".

4.4. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce entro il 30 ottobre di ogni anno le quote annuali minime di apporto al patrimonio e alla gestione dei Soci Privati. Le eventuali variazioni di importo per i soggetti di cui al punto 4.3 per i quali il biennio di adesione risulti ancora in corso al 1 gennaio dell'anno successivo avranno effetto a partire dal successivo rinnovo biennale.

4.5. L'Albo dei Soci Privati è tenuto dal Sovrintendente. Il Consiglio di Indirizzo può, con delibera motivata, chiedere la cancellazione di soci dall'Albo.

4.6. L'apporto complessivo dei soci privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del patrimonio quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Gli eventuali versamenti eccedenti saranno automaticamente destinati dalla Fondazione alla gestione, fermo restando il diritto per coloro che posseggano i requisiti di cui al punto 4.3. di mantenere la qualifica di Socio Privato.

4.7. I Soci Privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo se, come singoli o cumulativamente, oltre all'apporto al Fondo di Dotazione del patrimonio nella misura minima stabilita dai precedenti punti 4.2 e 4.4, versino, come singoli o collettivamente, per almeno due anni consecutivi, un importo non inferiore al cinque per cento (5%) del totale dei contributi statali,

fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto in materia di composizione del Consiglio di Indirizzo.

4.8. Per raggiungere lo scopo di cui al punto 4.7 i Soci Privati interessati devono dichiarare, per atto scritto, di voler concorrere collettivamente alla gestione della Fondazione nella misura minima prevista al precedente punto 4.7. E' ammessa una sola dichiarazione per ciascun socio.

4.9. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo dei rappresentanti nominati dai Soci Privati è subordinata all'effettiva erogazione dell'importo nella misura prevista nei precedenti commi 4.2, 4.4 e 4.7. Il rispetto del raggiungimento dei limiti minimi previsti dal punto 4.8 va verificato entro la prima convocazione del Consiglio di Indirizzo per l'anno in corso, con riferimento ai versamenti ricevuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4.10. I soggetti che si impegnano a versare alla Fondazione ogni anno almeno Euro tremila (€ 3.000,00) se persone fisiche, o Euro cinquemila (€ 5.000,00) se persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni, ovvero il maggior importo annuale deliberato dal Consiglio di Indirizzo, sono qualificati "Sostenitori" della Fondazione. I Sostenitori sono iscritti in apposito Albo tenuto e aggiornato a cura del Sovrintendente e partecipano ad una o più riunioni annuali con il Sovrintendente e il Consiglio di Indirizzo, nelle forme e modi che il Sovrintendente e il Consiglio di Indirizzo riterranno di stabilire.

4.11. Il Consiglio di Indirizzo può rivedere l'ammontare dei contributi previsti per godere della qualifica di Sostenitore.

4.12. Eventuali versamenti e contribuzioni inferiori agli importi di cui al punto 4.10 consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione, proporzionalmente agli apporti finanziari, nei modi e forme che il Sovrintendente riterrà di stabilire.

4.13. Il Consiglio di Indirizzo può deliberare di accettare la corresponsione delle quote di contribuzione dei Soci privati o dei Sostenitori mediante apporti in natura. Tali eventuali apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare da una stima peritale.

4.14. Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono richiedere il rimborso delle quote versate, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

5. PATRIMONIO

5.1. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 11, c.15 lettera c) del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito nella L. 7 ottobre 2013, il patrimonio della Fondazione è articolato in un "Fondo di Dotazione" ed in un "Fondo di Gestione".

5.2. Il Fondo di Dotazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, attività ed ogni altro diritto che, per legge, per volontà del conferente e per delibera del Consiglio di Indirizzo, siano destinati a tale fondo e da tutto quanto non ricompreso nel Fondo di Gestione. Il Fondo di Dotazione è indisponibile ed ha vincolo di destinazione permanente al perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione.

5.3. Il Fondo di Gestione è costituito da tutti i beni, attivi, risorse e proventi, non ricompresi nel Fondo di Dotazione e che possono venir utilizzati per far fronte all'attività della Fondazione. Costituiscono risorse disponibili destinate alle spese correnti di gestione:

- a) tutti i redditi patrimoniali;
- b) le somme erogate da qualsivoglia terzo alla Fondazione e non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) ogni contributo o apporto pubblico o privato, eredità, legato, lascito o donazione, attribuito alla Fondazione e non espressamente destinato al Fondo di Dotazione;
- d) gli eventuali avanzi di gestione che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- e) le somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Indirizzo e da questi non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- f) ogni altro provento derivante dalle attività della Fondazione.

5.4. Salvo vincoli di legge, spetta al Consiglio di Indirizzo il potere di determinare la destinazione dei beni pervenuti nel patrimonio della Fondazione.

6. ORGANI

6.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.2. I componenti degli organi della Fondazione durano in carica cinque anni, salve le condizioni specificatamente previste dalla legge e dal presente Statuto e possono essere riconfermati. Il Sovrintendente decade con il decadere del Consiglio di Indirizzo.

6.3. Il Presidente della Fondazione dura in carica sino alla sua permanenza nella funzione di Sindaco del Comune di Trieste ovvero sino alla permanenza nella funzione del Sindaco che lo ha nominato o fino a revoca da parte del Sindaco che lo ha nominato.

6.4. L'eventuale compenso agli organi della Fondazione è stabilito dal Consiglio di Indirizzo, qualora non risulti imposto dalle Autorità competenti, in conformità ai criteri posti dalla legge.

6.5. Una volta scaduti, gli organi sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, anche in relazione ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi organi e comunque entro i limiti della prorogatio ordinaria degli organi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica.

7. PRESIDENTE

7.1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Trieste o altra persona da lui nominata.

7.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) provvede a tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del Consiglio di Indirizzo;
- c) convoca il Consiglio di Indirizzo e lo presiede, fissandone l'ordine del giorno;
- d) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario, per quanto di competenza, per l'esplicazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- e) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- f) cura l'osservanza dello Statuto;
- g) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio di Indirizzo riferendo alla prima riunione del Consiglio stesso.

7.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, nella prima riunione successiva alla propria costituzione.

7.4. La firma del Vicepresidente è prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e libera i terzi, compresi i pubblici uffici, da accertamenti circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

7.5. Il Presidente può delegare, in via ordinaria, specifici suoi poteri al Sovrintendente o ad altro componente del Consiglio di Indirizzo, determinando i limiti e le modalità della delega.

7.6. In ogni caso di vacatio del Consiglio di Indirizzo e/o del Sovrintendente, il Presidente assume tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

8. CONSIGLIO DI INDIRIZZO: COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

8.1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da un numero minimo di cinque membri, estensibile fino ad un massimo di sette, e comunque nel limite consentito dalla normativa di legge vigente, secondo quanto di seguito specificato.

8.2. Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di Indirizzo un membro nominato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo o comunque dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, uno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e uno designato dal Comune di Trieste. La nomina del quinto consigliere sarà di competenza dell'Autorità statale competente in materia di spettacolo in una terna di candidati proposta congiuntamente dal Sindaco del Comune di Trieste e dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

8.3. La nomina del sesto e, se del caso, del settimo consigliere spetta ai Soci Privati in presenza dei requisiti posti dal precedente art. 4.7. I consiglieri nominati dai Soci Privati non possono essere superiori a due. Ove più siano i Soci Privati che, complessivamente, assicurino più del doppio degli apporti previsti dal precedente art. 4.7, la nomina di un rappresentante spetterà a ciascuno dei due Soci Privati che, singolarmente o collettivamente, nei modi previsti dall'art. 4.7, assicurano il maggiore apporto al patrimonio della Fondazione. La permanenza in Consiglio dei membri nominati dai Soci Privati cessa ove venga a cessare l'erogazione del contributo dei Soci Privati stessi che ne ha consentito la nomina.

8.4. In corso di vigenza del Consiglio di Indirizzo, in caso di cessazione o decadenza dalla carica di uno o più consiglieri, ad eccezione del caso di decadenza dei membri nominati dai Soci Privati, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità utilizzate per la nomina o designazione del componente cessato o decaduto. Ogni nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica, fermo restando quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per il Presidente.

8.5. In via residuale, ogniqualevolta vi sia la necessità di giungere al numero minimo di consiglieri stabilito dal precedente punto 8.1, l'ulteriore consigliere verrà nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo in una terna di candidati proposta congiuntamente dal Sindaco del Comune di Trieste e dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

8.6. Tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti di consigli di amministrazione di società di capitali, nonché i requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di natura imprenditoriale, o inerenti all'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di Indirizzo, in assenza dell'interessato alla relativa seduta, previa contestazione scritta allo stesso da parte del Presidente delle circostanze giustificative della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per le proprie controdeduzioni.

8.7. Alla formale costituzione del Consiglio di Indirizzo provvede il Presidente, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.

8.8. I componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull'attività e sul funzionamento della Fondazione.

8.9. Tutti i componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

8.10. Il Consiglio di Indirizzo, nella prima riunione successiva alla sua costituzione, elegge tra i propri componenti il Vicepresidente.

8.11. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Non presenza alle discussioni e deliberazioni inerenti alla determinazione del suo compenso e in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.

8.12. La convocazione del Consiglio di Indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno sette giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a un giorno. La convocazione deve contenere l'indicazione

dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

8.13. Il Consiglio di Indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Sovrintendente.

8.14. E' consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione: che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.

8.15. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra cui almeno il Presidente o il Vicepresidente, e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi di cui al punto 9.1 lettere a), b), c), d), g) e h) per i quali il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunque con almeno 3 voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

8.16. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente) e dal segretario in proposito nominato dal Consiglio - anche tra soggetti esterni al Consiglio stesso. Il segretario è vincolato, al pari di ogni altro soggetto presente alle sedute, alla più rigorosa riservatezza.

9. CONSIGLIO DI INDIRIZZO: FUNZIONI

9.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio:

- a) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio preventivo triennale entro la fine dell'esercizio precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce;
- b) approva il bilancio di esercizio annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto e all'attività della Fondazione lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- c) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
- d) individua il nominativo da proporre all'Autorità statale competente in materia di spettacolo per la nomina del Sovrintendente, in base ad una valutazione da compiere su almeno tre profili professionali individuati in conformità ai criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente, e ne determina il compenso;
- e) nomina il Vicepresidente della Fondazione;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) approva la pianta organica e le sue eventuali modifiche;
- h) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione che richiedano modifiche al bilancio di previsione

annuale o al bilancio preventivo triennale ed esprime parere preventivo vincolante in merito ad impegni con eventuali collaboratori e consulenti del Sovrintendente che richiedano modifiche al bilancio di previsione annuale o al bilancio preventivo triennale;

i) esprime parere preventivo non vincolante sulle assunzioni a tempo indeterminato, le promozioni ed i licenziamenti per giusta causa, nonché su quelli per giustificato motivo oggettivo o soggettivo e parere vincolante sull'istituzione di nuove figure apicali (quali funzionari e dirigenti, anche con incarico professionale) oltre quelle già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto;

l) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno tre consiglieri o dal Sovrintendente;

m) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire Soci Privati o Sostenitori ed eventualmente ne delibera l'inammissibilità;

n) delibera le coperture finanziarie specificatamente destinate alle spese per manifestazioni all'estero.

9.2. I pareri del Consiglio di Indirizzo saranno vincolanti tutte le volte in cui si tratteranno materie che comportano la variazione del bilancio di previsione annuale ed il bilancio preventivo triennale.

10. SOVRINTENDENTE

10.1. Il Sovrintendente è nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, o comunque dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, su proposta del Consiglio di Indirizzo, formulata con le modalità precisate alla lettera d) del precedente punto 9.1 fra soggetti in possesso dei requisiti indicati dal Consiglio di Indirizzo e dei requisiti di onorabilità e professionalità richiamati dal precedente punto 8.6. In conseguenza non possono essere nominati alla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà segnalata dal Consiglio di Indirizzo all'Autorità statale competente in materia di spettacolo per le successive determinazioni.

10.2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo, e decade con il decadere del Consiglio stesso.

10.3. Il Sovrintendente può nominare, previo parere favorevole vincolante del Consiglio di Indirizzo ed in conformità alla normativa vigente, il Direttore Artistico ed il Direttore Amministrativo, nonché propri consulenti e collaboratori, da lui scelti, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività.

10.4. Il Sovrintendente:

a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predisporre, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed il bilancio preventivo per il successivo triennio. I bilanci sono inviati sia al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza, che dovrà essere reso nei successivi dieci giorni e, in mancanza, si intenderà reso favorevolmente, sia al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione. In mancanza assoluta di indicazioni, neppure desumibili dagli andamenti storici, il bilancio

preventivo sarà predisposto preventivando apporti da parte dei Soci Fondatori pari a quelli dell'ultimo bilancio, con esclusione di quanto afferente ad apporti palesemente irripetibili;

c) predispone e comunica al Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in seduta del Consiglio per la sua approvazione;

d) di concerto con il Direttore Artistico, ove nominato, e sulla base del bilancio preventivo annuale, ove già approvato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero del bilancio triennale e degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di Indirizzo, predispone i programmi dell'attività artistica da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

e) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio stabilito dal Consiglio di Indirizzo, l'attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

f) gestisce i rapporti e sottoscrive i contratti riguardanti il personale e quelli finalizzati all'attività di produzione della Fondazione;

g) oltre a quanto sopra espressamente previsto, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi ai sensi di legge o del presente Statuto;

h) ha la rappresentanza della Fondazione, con poteri di firma, per gli atti di sua competenza come sopra individuati.

10.5. In caso di cessazione, decadenza o revoca del Sovrintendente ovvero nelle more della sua nomina, tutti gli atti propri del Sovrintendente potranno essere assunti dal Presidente ovvero da persona da lui delegata, ai sensi dell'art. 7.6.

11. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio è designato dal Presidente della Corte dei Conti tra i magistrati della Corte dei Conti; gli altri due membri sono nominati l'uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'altro dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, che nomina anche un membro supplente.

11.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Ad essi deve pertanto essere inviato l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio.

11.3. All'attività del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice Civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si applica alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto per il Consiglio di Indirizzo, quanto al punto 8.14.

11.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o comunque dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo.

11.5. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti o da una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'eventuale incarico ad una Società di Revisione è conferito per un periodo non superiore ad anni tre, su proposta del Sovrintendente e su deliberazione del Consiglio di Indirizzo in merito all'impegno della spesa. I risultati del controllo devono essere riferiti almeno ogni trimestre al Sovrintendente e al Consiglio di Indirizzo tramite apposita relazione.

11.6. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del Codice Civile.

12. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

12.1. Il presente Statuto potrà essere modificato solo con approvazione dell'Autorità statale competente in materia di spettacolo, su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di Indirizzo e raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

13. LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

13.1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in tema di assoggettamento della Fondazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti ad enti che svolgano attività simili ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori di cui al successivo comma 13.2, sentiti il Comune di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o comunque l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

13.2. Accertate da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o comunque dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

13.3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal Codice Civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

14. NORMA DI RINVIO

14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dalla specifica normativa di settore vigente, si applicano le norme del Codice Civile relative alle Fondazioni.

15. ENTRATA IN VIGORE

15.1. Le nuove disposizioni del presente Statuto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015.



Norma Transitoria

Ad approvazione del presente Statuto da parte della Autorità di Governo competente in materia di spettacolo il Comune di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dovranno procedere immediatamente alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo, al fine di ricostituire a partire dal 1° gennaio 2015 gli Organi di cui all'art. 6, comma 1, ivi incluso il Collegio dei Revisori dei Conti secondo la normativa vigente.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, relativamente agli importi del Fondo di Dotazione e del Fondo di Gestione dell'ultimo bilancio approvato, nelle more della predisposizione del bilancio per l'esercizio 2014, si intende farà fede la deliberazione del Consiglio di Indirizzo in merito alla costituzione del Fondo di Dotazione e del Fondo di Gestione, da adottarsi entro 60 giorni dalla costituzione del Consiglio stesso.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante il decreto di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43;

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, ed in particolare l'articolo 10, comma 5;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, come convertito in legge 29 giugno 2010, n.100;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, in particolare l'art. 11, commi 15 e 16, e successive modificazioni;

VISTA la proposta di adeguamento statutario approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste in data 28 novembre 2014 ed assunta con deliberazione nella forma di atto pubblico per Notaio Daniela Dado, Notaio in Trieste, Repertorio n. 91884, Raccolta n. 13225;

RITENUTO di approvare lo statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste come raccolto per atto pubblico sopra citato;

DECRETA

E' approvato lo statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste in data 28 novembre 2014 con deliberazione raccolta nella forma di atto pubblico per Notaio Daniela Dado, Repertorio n. 91884, Raccolta n. 13225.

Roma,

9 DIC. 2014

10 DIC. 2014



IL MINISTRO

12

